




ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VERONA TRENTO"

I.T.T."VERONA TRENTO" - I.PIA."MAJORANA"

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA

Via U. Bassi ls. 148 - Tel. 090.29.34.854 - 090.29.34.070 - Fax 090.69.62.38 MEIS027008@ISTRUZIONE.IT

98123 MESSINA



Circ. 363

I.I.S. "VERONA TRENTO" MESSINA Prot. 0003493 del 01/03/2024 IV-1 (Uscita)
--

**Al Personale Docente
Presso le proprie SEDI**

Oggetto: O.M. n. 31 del 23/02/2024 - Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a. s. 2024/2025 - Istruzioni Operative

In allegato la documentazione relativa a quanto in oggetto.

**Il Dirigente Scolastico
Simonetta Di Prima**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Personale docente ed educativo

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della
Provincia Autonoma
TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua
italiana
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Direzione Istruzione e Formazione Italiana
BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua
tedesca
BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località
Ladine
BOLZANO

Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta
AOSTA

e p.c. Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale
Promozione Sistema Paese
ROMA

All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta
AOSTA

All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana
PALERMO

Al Presidente della Giunta Provinciale di
BOLZANO

Al Presidente della Giunta Provinciale di
TRENTO

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2024/25: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. 18 maggio 2022 e Accordo di integrazioni e modifiche 21 febbraio 2024.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre tempestivamente i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto:

- Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. relativa agli anni scolastici del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, definitivamente sottoscritto il 18 maggio 2022 (di seguito CCNI);
- Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI sottoscritto il 21 febbraio 2024 e contestuale Dichiarazione congiunta;
- Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola, a.s. 2024/25 (di seguito O.M.), in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 18 maggio 2022 e quelle legislative successivamente sopravvenute;
- Ordinanza ministeriale relativa agli Insegnanti di Religione Cattolica, a.s. 2024/25 (di seguito O.M. IRC), in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica e quelle legislative successivamente sopravvenute.

Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione delle due Ordinanze Ministeriali da parte degli organi di controllo.

Si segnala all'attenzione degli uffici in indirizzo che da ora in avanti tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione verranno inserite nella sezione "*Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2024/25*" del sito del Ministero dell'istruzione e del merito.

La tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per le diverse categorie di personale scolastico. In particolare, fatto salvo, per il dettaglio delle informazioni, il rinvio al testo delle OO.MM. allegate, si sottolinea che sono state previste, per i docenti, distinte scadenze per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili e per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:

personale docente	presentazione domande:	dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024
	comunicazione al SIDI dei posti disponibili:	18 aprile 2024
	comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:	23 aprile 2024
	pubblicazione dei movimenti:	17 maggio 2024
personale educativo	presentazione domande:	dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

	comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili:	24 aprile 2024
	pubblicazione dei movimenti:	22 maggio 2024
personale Ata	presentazione domande:	dal 8 marzo 2024 al 25 marzo 2024
	comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:	6 maggio 2024
	pubblicazione dei movimenti:	27 maggio 2024
IRC (procedura non informatizzata)	presentazione domande:	dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024
	pubblicazione dei movimenti:	30 maggio 2024
	termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande:	22 maggio 2024

Le prime operazioni previste avranno inizio, quindi, il giorno 26 febbraio 2024 con l'apertura delle funzioni per l'acquisizione delle domande relative alla mobilità docenti.

Le succitate ordinanze e, in particolare, quella relativa al personale docente, educativo ed ATA, attuano le disposizioni del CCNI, dell'Accordo del 21 febbraio 2024 e le disposizioni normative intervenute. Si segnalano le seguenti novità.

PER I DOCENTI:

- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

Il vincolo triennale di cui alle citate disposizioni non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

Per il predetto vincolo si applicano inoltre le deroghe previste dall'art. 1, comma 9, dell'O.M..

- I docenti assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/24 ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024/2025.
- I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall'a.s. 2022/23, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui al combinato disposto dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
- I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza triennale di cui al combinato disposto dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Per il predetto vincolo si applicano inoltre le deroghe previste dall'art. 1, comma 9, dell'O.M..
- Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del CCNI, come modificato dall'Accordo 21 febbraio 2024, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

Si precisa che in forza della modifica apportata dall'Accordo del 21 febbraio 2024 all'art. 2, comma 2, del CCNI, per "richiesta puntuale di sede" si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica.

Il suddetto vincolo triennale non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Per il predetto vincolo si applicano inoltre le deroghe previste dall'art. 1, comma 9, dell'O.M..

- Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 2, comma 3, del CCNI, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023.

Si precisa che per sede della provincia chiesta si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), dell'O.M. e solo in caso di preferenza espressa puntualmente su sede, cioè su istituzione scolastica, si applica il suindicato vincolo. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Per il predetto vincolo si applicano inoltre le deroghe previste dall'art. 1, comma 9, dell'O.M..

Ai sensi del più volte citato articolo 1, comma 9, dell'O.M., in deroga ai vincoli di permanenza soprarichiamati, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo:

- a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Si rappresenta che le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare, in modo analogo a quanto previsto dall'articolo 4 dell'O.M., la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla specifica disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle deroghe normativamente o contrattualmente previste, come sopra richiamate.

- Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all'art. 8 del CCNI, sono stati disposti anche gli accantonamenti:

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, destinati all'immissione in ruolo del personale docente assunto a



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell'a.s. 2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell'a.s. 2023/24 ai sensi dell'art. 59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, destinati all'immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4 del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, prorogata dall'art. 5 ter del D.L. 228/2021 che, non avendo superato il periodo di prova nell'a.s. 2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell'a.s. 2023/24 ai sensi dell'art. 59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, e non conferite a tempo determinato nell'a.s. 2022/23;

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell'a.s. 2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell'a.s. 2023/24;

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all'esito della procedura straordinaria di cui all'art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con la Legge 21 giugno 2023 n. 74;

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all'esito della procedura straordinaria di cui all'art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con la Legge 21 giugno 2023 n. 74, che, non avendo superato il periodo di prova nell'a.s. 2023/24 o avendolo differito, è tenuto a svolgerlo nell'a.s. 2024/25.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

- Per quanto riguarda i trasferimenti dei docenti titolari su posto di sostegno della scuola secondaria, è stato previsto che, una volta assolti tutti gli obblighi di permanenza, i medesimi possono presentare domanda di trasferimento per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune soltanto se in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune. Inoltre, i trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza sono stati contingentati secondo l'ordine dei movimenti e le aliquote indicate nel CCNI: 50% dei posti disponibili per l'a.s. 2024/25.
- Si precisa che può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal CCNI e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza. L'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata.
- Si richiama l'attenzione su quanto previsto nell'O.M. relativamente al personale docente con riferimento alla mobilità professionale verso le specifiche discipline dei licei musicali. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, nonché in possesso dei titoli di cui all'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106, nonché gli abilitati a seguito del superamento delle procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile 2020 n.510.
- L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, punto IV, del CCNI, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, si precisa quanto segue:

- qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale docente, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;

- successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale docente, che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

- ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente, nell'anno scolastico corrente, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 2, e dall'art. 40, comma 2, del CCNI, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

- Si segnala che ai fini del computo dell'anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle sopraccitate tabelle di valutazione.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Personale docente ed educativo

Per il personale educativo si procederà secondo il calendario indicato nella relativa ordinanza (decorrenza 28 febbraio p.v.).

Si precisa che la richiesta di revoca della domanda di mobilità può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo fissato per la comunicazione al SIDI delle medesime domande, termine previsto per ciascuna delle categorie di cui all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale.

PER IL PERSONALE ATA:

Si segnalano le modifiche apportate all'art. 24 commi due, quattro e cinque dell'ordinanza, in ordine alla legittimazione alla presentazione di domanda di mobilità, all'uopo precisando che:

- potranno partecipare alle operazioni di mobilità anche i collaboratori scolastici ex - LSU assunti con contratto a tempo pieno o che abbiano beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno, in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5 – ter, 5 – sexies e 5 – septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, mentre continua a rimanere escluso dalle procedure di mobilità il personale immesso in ruolo a tempo parziale;
- in attuazione dell'art. 34, comma 8, del CCNL e dell'art. 34, comma 9 bis, del CCNI, anche al personale DSGA appartenente a una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, dell'O.M., in deroga al vincolo di permanenza di cui all'art. 35, comma 5 – bis, del D. Lgs. 165/2001, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità purché tale condizione sia debitamente documentata ai sensi dell'art. 4, comma 27, dell'O.M.

In linea con quanto già specificato in occasione dell'avvio delle operazioni di mobilità relative al precedente anno scolastico, si ricorda:

- ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 partecipa alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. personale "Co.co.co"), che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno mentre non



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio il personale immesso in ruolo a tempo parziale;

- all'articolo 26, comma 5, è previsto che i trasferimenti del personale assistente tecnico per il laboratorio "Informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, vengano effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici;
- a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 del D. Lgs. 30 giugno 2022 n. 105 all'art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992 n. 104, che ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza, anche con riguardo al personale ATA, la precedenza originariamente prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità in presenza di più figli appartenenti al personale scolastico è riconosciuta a tutti i figli unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente, nell'anno scolastico corrente, di almeno uno dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
- analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto;
- la richiesta di revoca della domanda di mobilità relativa al personale ATA può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo fissato per la comunicazione al SIDI delle medesime domande, termine previsto per ciascuna delle categorie di cui all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale.

PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA:

Come per gli anni precedenti, con la specifica Ordinanza si declinano altresì termini e modalità per l'invio delle domande degli insegnanti di religione cattolica. Anche per questi ultimi si evidenzia che l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, si precisa quanto segue:

- qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale degli insegnanti di religione cattolica in grado di prestare assistenza conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;
- successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale degli insegnanti di religione cattolica, che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
- si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 2, del CCNI, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, tutti i docenti figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente articolo, per quanto attiene all'individuazione del personale in soprannumero, non sono inseriti nella graduatoria di cui all'art. 10, comma 4 dell'O.M. IRC.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

La dichiarazione congiunta sottoscritta dalle parti non produce effetti sulle operazioni di mobilità 2024/25, limitandosi ad impegnare i contraenti, in sede di rinnovo del CCNI, ad un'adequata revisione delle tabelle di attribuzione dei punteggi, anche in funzione dei processi di innovazione.

MODALITA' DI ACCESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto-legge Semplificazione (D.L. 76/2020), convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, l'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE. Pertanto, anche per la presentazione delle istanze di mobilità on-line, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali. Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio".

Vista la modifica delle modalità di accesso ad Istanze Online tramite i nuovi sistemi di autenticazione (SPID/CIE), per il personale docente, educativo ed Ata, al fine di confermare l'inoltro/annullamento dell'inoltro, nonché la cancellazione delle istanze e il caricamento degli allegati nell'omonima funzionalità di gestione, non sarà più richiesto l'inserimento del codice personale.

INDICAZIONI SUL PERSONALE SOPRANNUMERARIO:

Si raccomanda un'attenta analisi dei diversi provvedimenti di competenza degli Uffici in indirizzo e si prega di richiamare l'attenzione dei Dirigenti scolastici relativamente agli adempimenti da disporre in ordine alla predisposizione delle graduatorie di Istituto, per l'individuazione dell'eventuale personale soprannumerario. In tal senso si precisa che, al fine di garantire la continuità didattica e il diritto allo studio degli alunni disabili, il servizio dei docenti appartenenti alla soppressa Dotazione Organica di Sostegno, se svolto senza soluzione di continuità annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico, va conteggiato secondo quanto previsto dall'art 21, comma 11 punto 2 del CCNI.

A chiarimento di quanto previsto negli articoli 19, comma 2 e 21, comma 1 del CCNI, il docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici, partecipa ai movimenti con precedenza, qualora in possesso di peculiare titolo di specializzazione, su altra tipologia nella stessa scuola ove presente il posto disponibile.

ULTERIORI INDICAZIONI:

Si rimette alla valutazione dei Direttori preposti agli Uffici scolastici regionali l'opportunità di accogliere domande tardive da parte del personale per il quale siano in corso aggiornamenti dello stato giuridico, anche a seguito dell'esito di contenzioso. In ogni caso, tuttavia, si rappresenta il carattere perentorio dei termini fissati dalla relativa Ordinanza per l'inserimento al SIDI delle domande di mobilità: dopo tale data e sino all'avvenuta pubblicazione dei movimenti non sarà più possibile effettuare alcuna variazione dello stato giuridico del personale.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Nei casi in cui il CCNI prevede la presentazione di istanze da parte del personale interessato alla mobilità secondo modalità diverse dall'utilizzo del portale *Istanze on line* del sito del MI, si raccomanda di garantire l'osservanza delle modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

Tutte le attività di trattamento dei dati personali devono essere svolte dagli Uffici e dalle istituzioni scolastiche nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In particolare, si richiama l'attenzione sull'osservanza della disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:

- a) comunicazione dei dati personali;
- b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.

Si invitano codesti Uffici a raccomandare anche alle istituzioni scolastiche il rispetto di dette cautele con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie dei docenti perdenti posto.

Gli Uffici scolastici regionali sono invitati a organizzare delle attività di help desk al fine di favorire, per quanto possibile nell'attuale contesto, le risposte ai quesiti che possano pervenire dal personale docente, educativo, A.T.A. e dagli insegnanti di religione cattolica, interessati alla procedura.

Si invitano codesti UU.SS.RR. a dare la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche e si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmela Palumbo



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2024/2025

Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, con il quale è stato emanato il *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”*;
- VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante *“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante *“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante *“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante *“Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”*;
- VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante *“Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi”*;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”* e successive modifiche ed integrazioni e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *“Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”*;
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 luglio 1987, recante *“Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'Irc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che disciplina i titoli validi per l'insegnamento della religione cattolica, nonché le Facoltà e gli Istituti approvati dalla Santa Sede, abilitati a rilasciare i suddetti titoli;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006”*;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008”*;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *“Scuola”*, per il quadriennio giuridico 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *“Istruzione e ricerca”* per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *“Istruzione e ricerca”* per il triennio giuridico ed economico 2019 – 2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
- VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in data 18 maggio 2022, così come modificato dall'Accordo sottoscritto in data 21 febbraio 2024;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, da ultimo modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTA l'ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2024/2025;
- RITENUTO di dover dettare, ai sensi dell'articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2024/2025, specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche;
- CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, e incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale docente ed educativo;
- RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest'anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale;
- RITENUTO necessario applicare le novità normative di rango primario nelle more intervenute;
- SENTITE le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e ricerca;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione dell'ordinanza e principi generali)

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2024/2025 degli insegnanti di



Il Ministro dell'istruzione e del merito

religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in data 18 maggio 2022, (di seguito, CCNI 2022), e del successivo Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022, sottoscritto in data 21 febbraio 2024;

2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario diocesano e il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento, l'autorità scolastica può eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa tra il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2023/2024, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2023/24, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente.
7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI 2022, in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a



Il Ministro dell'istruzione e del merito

domanda, il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013-2014 mentre, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'articolo 10, comma 4 della presente ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s. 2009-2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per la mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio, qualora quest'ultima risulti disponibile negli anni scolastici dell'ottennio successivo al suddetto provvedimento di utilizzazione, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell'infanzia.
9. Le tabelle allegate al CCNI 2022 sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
10. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del MIM nell'apposita sezione *Mobilità* e sui siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle istituzioni scolastiche.
11. L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza. Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2022 che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, si precisa quanto segue:
 - qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale degli insegnanti di religione cattolica in grado di prestare assistenza conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;
 - successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita



Il Ministro dell'istruzione e del merito

certificazione anagrafica e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale degli insegnanti di religione cattolica, che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

- si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, tutti i docenti figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente articolo, per quanto attiene all'individuazione del personale in soprannumero, non sono inseriti nella graduatoria di cui al successivo art. 10, comma 4.

Articolo 2

(Termini per le operazioni di mobilità)

1. Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024.
2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall'articolo 27 del CCNI 2022, è fissato al 30 maggio 2024.
3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato 22 maggio 2024.

Articolo 3

(Presentazione delle domande)

1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'articolo 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio, e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente scolastico della medesima istituzione scolastica.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
4. Le domande devono contenere le seguenti informazioni: generalità dell'interessato (le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita); regione di titolarità; diocesi e scuola presso la quale l'insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*, e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
 - scuole dell'infanzia e primarie
 - scuole secondarie di I e II grado.
6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando, nella domanda di passaggio, a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al CCNI 2022 con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario diocesano competente.
9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo di domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. 2024/25, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA.
11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4

(Documentazione delle domande)

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento



Al Ministro dell'istruzione e del merito

delle domande.

2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*.
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al CCNI 2022 e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
4. In relazione alle tabelle A e B per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B2), C1) e D) riferiti all'anzianità di servizio. Pertanto, non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto A3 della tabella per i trasferimenti e punto B2 della tabella per la mobilità professionale), va riconosciuto il punteggio relativo alla lettera A), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera B) della tabella A e lettera C) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera C) della tabella A e lettera D) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera D) della tabella A e lettera E) della tabella B deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70. Tra i titoli previsti alla lettera E) della tabella A e lettera F) della tabella B deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e



Al Ministro dell'istruzione e del merito

sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera F) della tabella A e lettera G) della tabella B deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera H) della tabella A e lettera I) della tabella B. Pertanto, non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda.

In relazione alla tabella B per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai titoli generali (B2) riferiti alle lettere I) e L). Pertanto, non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.

5. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell'allegato 2 del CCNI 2022, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1° settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.
6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.
7. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
8. Relativamente alla lettera C) del punto A2 – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i trasferimenti (allegato 2), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle



Il Ministro dell'istruzione e del merito

preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto A2 – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge, della parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, DPR 445 del 2000), che il figlio, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti, l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia, come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

- 9 Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2022, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L'effettiva assegnazione dell'insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall'intesa che l'Ufficio scolastico regionale raggiunge con l'Ordinario diocesano per l'utilizzazione dell'insegnante. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da ultimo modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, il docente che intenda beneficiare della precedenza prevista dall'art. 1, comma 11, della presente ordinanza può attestare con dichiarazione personale la presenza della condizione richiesta dalla medesima disposizione.
10. A norma delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, parte dell'unione civile, convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l'inclusione



Il Ministro dell'istruzione e del merito

nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami, di cui andranno indicati gli estremi e la posizione di graduatoria occupata, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera D) del punto A3 – titoli generali – della tabella per i trasferimenti e dalla lettera E) del punto B2 – titoli generali – della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.

11. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ordine e grado richiesto, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio.
12. In attuazione dell'articolo 13, comma 1, punto VIII) del CCNI 2022, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
13. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente ordinanza e del CCNI 2022, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445 del 2000.
14. I responsabili dell'Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR 445 del 2000.
15. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2022, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio



Il Ministro dell'istruzione e del merito

fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.

16. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 445 del 2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5

(Rettifiche, revocche e rinunce)

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità dell'interessato, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 22 maggio 2024.
3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso, deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

Articolo 6

(Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.

Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi)

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, alla competente ragioneria territoriale dello stato.
4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'Ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 10 giugno 2024 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e alla competente ragioneria territoriale dello stato.
6. Tutte le attività di comunicazione e trasmissione di cui ai precedenti commi devono essere svolte nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 7

(Fascicolo personale – Tutela dei dati personali)

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. Anche per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e dalle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'istituzione scolastica di provenienza, all'istituzione scolastica di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico, nel rispetto della citata normativa e del Codice dell'amministrazione digitale.
3. Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, sarà cura dell'Amministrazione comunicare alle organizzazioni sindacali gli esiti analitici delle operazioni di mobilità nella data



Il Ministro dell'istruzione e del merito

prevista dalla presente ordinanza per la pubblicazione dei movimenti. Le organizzazioni sindacali tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8

(Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio)

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito contratto collettivo nazionale integrativo, avvalendosi dell'apposito modulo pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell'istituzione scolastica e finché non sia modificata l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l'insegnante ha il maggior numero di ore, ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l'Ordinario diocesano competente e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa all'altro settore formativo e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell'apposita sezione del modulo domanda, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d'insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l'aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si



Il Ministro dell'istruzione e del merito

raggiunga l'intesa con l'Ordinario diocesano competente.

Articolo 9

(Indicazione delle preferenze)

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e sono relative al territorio della regione e della diocesi.
2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l'attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l'insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente per territorio.
3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
4. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI 2022.
5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate, oltre che nella regione di appartenenza, anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.
7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

Articolo 10

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, all'Ufficio scolastico regionale competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 17 aprile 2024.
2. L'Ufficio scolastico regionale, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI 2022, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante



Il Ministro dell'istruzione e del merito

per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e di cui al Codice dell'amministrazione digitale, entro il **13 maggio 2024** alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), secondo le indicazioni contenute nell'articolo 17 del CCNI 2022. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al CCNI 2022, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il **6 maggio 2024**.
4. L'Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il **22 maggio 2024**, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 – tabella A – A2 - lettera A) - del CCNI 2022 e non è valutabile l'anno scolastico in corso. La predisposizione, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie – e all'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

Articolo 11

(Disposizioni generali sui passaggi di ruolo)

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo, l'insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

3. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo, in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza, e sono quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nel relativo CCNI.
4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
5. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI 2022.
6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

Articolo 12

(Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo)

1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'articolo 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per i rispettivi controlli, alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del bilancio.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia

Agli Ordinari Diocesani della Sicilia

Alle OO.SS. Comparto Scuola

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali per le province della Sicilia

Oggetto: O.M. n. 31 del 23/02/2024 - Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a. s. 2024/2025

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale del personale scolastico, con nota n. 22364 del 23/02/2024 ha trasmesso l'ordinanza n. 31 del 23/02/2024, in corso di registrazione, che disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2024/25 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla Legge 186/2003 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto in data 18 maggio 2022 e del successivo Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022, sottoscritto in data 21 febbraio 2024.

La normativa di cui sopra e la relativa modulistica è consultabile sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito al seguente link <https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2024-2025>

Dirigente: Marco Anello, marco.anello@istruzione.it

Riferimenti: Ufficio IV, drsi.ufficio4@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali

GRADUATORIA ARTICOLATA PER AMBITI TERRITORIALI DIOCESANI

Per quanto riguarda la predisposizione da parte dell'ufficio scrivente, della **graduatoria** articolata per ambiti territoriali diocesani e per settore formativo, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico, si rappresenta che ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 co. 3 dell'O.M. 31/2024 per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al CCNI 2022.

A tal proposito, tutti gli insegnanti di religione cattolica di ruolo (compresi i docenti dimissionari o che hanno raggiunto il limite previsto per il pensionamento d'ufficio) sono tenuti ad aggiornare, le dichiarazioni per l'attribuzione, **da parte delle proprie scuole di servizio**, del punteggio regionale di cui all'**art. 10 comma 3 e 4 della citata Ordinanza**. Si precisa che non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 – tabella A – A2 – lettera A, del CCNI 2022 e non è valutabile l'anno scolastico in corso.

L'aggiornamento della graduatoria regionale è finalizzato all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi – e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

Per la predisposizione della graduatoria unica entro il 22 maggio 2024 da parte dell'Ufficio scrivente, **è stato previsto uno specifico form a cura delle Istituzioni Scolastiche - sedi di servizio dei docenti di religione cattolica** disponibile **dall'11 marzo 2024 al 6 maggio 2024**.

La procedura è la seguente:

- 1. Il docente compila**, sottoscrive e trasmette al Dirigente Scolastico della sede di servizio la scheda di cui all'allegato 2 tabella A del CCNI 2022;

Dirigente: Marco Anello, marco.anello@istruzione.it

Riferimenti: Ufficio IV, drsi.ufficio4@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali

2. Il Dirigente Scolastico procede alla **puntuale verifica** dei dati contenuti nella dichiarazione rilasciata dal docente, attribuendo il punteggio e compilando il suddetto form.

L'accesso al form è effettuabile attraverso la modalità di seguito riportata.

In particolare l'istituzione scolastica dovrà:

- accedere con il Codice Identificativo, già in possesso, cliccando sul seguente link <https://app.usr.sicilia.it/?istanza-irc-2024-25>
- allegare copia dell'istanza presentata dal docente, previa valutazione del relativo Dirigente Scolastico;
- compilare la scheda telematica **per ciascun docente IRC**;
- una volta terminata la compilazione, salvare i dati inseriti e successivamente stampare la scheda di riepilogo dei dati inseriti, controllandone la correttezza;

La scheda di cui sopra, in formato pdf, dovrà essere sottoscritta dal docente interessato e dal Dirigente Scolastico, nonché inserita nel fascicolo personale del docente.

L'unica modalità di acquisizione delle schede dei docenti è tramite la compilazione del form.

Non saranno prese in considerazione istanze presentate con modalità difformi da quelle sopra indicate.

Si raccomanda di redigere la domanda con la massima attenzione, poiché tutti i dati riportati nella domanda stessa assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia che la veridicità dei dati contenuti e la correttezza del punteggio attribuito si intendono attestati dal Dirigente dell'Istituzione Scolastica.

Si precisa che fino alla data di chiusura del form l'Istituzione Scolastica può operare le rettifiche per ogni singolo docente IRC e, nel caso in cui vengano inoltrate più istanze per lo stesso docente, verrà valutata solo ed esclusivamente l'ultima istanza inoltrata in ordine di tempo.

Dirigente: Marco Anello, marco.anello@istruzione.it

Riferimenti: Ufficio IV, drsi.ufficio4@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali

A tal fine si ricorda che il form sarà disponibile unicamente **dall'11 marzo 2024 al 6 maggio 2024**.

I beneficiari delle precedenzae previste ai punti I, III), IV) e VII) del comma 1 dell'art. 13 del CCNI sulla mobilità verranno inseriti nella graduatoria regionale nella posizione relativa al punteggio spettante e non possono essere individuati quali soprannumerari.

A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

MOBILITA' E PASSAGGIO AD ALTRO SETTORE FORMATIVO

Per quanto riguarda le domande di mobilità degli IdR devono essere presentate **dal 21 marzo al 17 aprile 2024**.

In particolare, si ritiene utile richiamare i seguenti punti dell'art. 1 dell'O.M. 31/2024:

- la domanda di mobilità deve essere presentata soltanto dai docenti che, in possesso dei requisiti previsti e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della Diocesi di destinazione, intendano ottenere un trasferimento in altra diocesi o un passaggio di ruolo a diverso settore formativo;
- gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa raggiunta tra il Dirigente preposto o un suo delegato dell'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge;
- possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, **ubicata nella stessa regione di titolarità**, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2023/2024 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo;
- possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per **acquisire la titolarità in**

Dirigente: Marco Anello, marco.anello@istruzione.it

Riferimenti: Ufficio IV, drsi.ufficio4@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali

altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2023/2024 abbiano maturato almenotre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo;

Sembra infine opportuno evidenziare quanto previsto dagli artt. 1 co. 6, 4 co. 11, 8 co. 4 dell'O.M.31/2024 circa la mobilità professionale, per cui possono chiedere il passaggio dal ruolo della scuola infanzia e/o primaria alla scuola secondaria di I e II grado o viceversa solo gli IdR che siano in possesso, oltre a quella ecclesiastica, dell'idoneità concorsuale per il settore formativo corrispondente richiesto.

Il personale interessato deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli, corredate dalla relativa documentazione, al Dirigente dell'Istituzione scolastica presso la quale presta servizio entro i termini previsti e con le modalità organizzative che saranno loro comunicati dai rispettivi dirigenti scolastici.

Il Dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda e alla trasmissione tramite PEC a drsi@postacert.istruzione.it tra il 21 marzo ed il 17 aprile 2023.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato **al 22 maggio 2024**.

Si ringrazia, per la consueta e fattiva collaborazione.

Per Il Dirigente dell'Ufficio IV
Marco Anello

Il Funzionario Vicario
Renato Tuttoilmondo

Dirigente: Marco Anello, marco.anello@istruzione.it

Riferimenti: Ufficio IV, drsi.ufficio4@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it